

***Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii. per l'affidamento di servizi specialistici per la mappatura dell'accessibilità delle strutture ricettive toscane: servizi di rilevazione e assistenza tecnica***

**CIG: BB37C576A7  
CUP: D59I24002300001**

**Disciplinare di gara  
RETTIFICATO in data 14/05/2026**

## PREMESSE

Con Determina a contrarre del 13/04/2026, Prot.n. 2026/689/S, questa Amministrazione, Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche soltanto, alternativamente, “FST”, “Stazione appaltante”, “Amministrazione” o “Committente”), ha stabilito di affidare un accordo quadro con un solo operatore economico per i servizi specialistici per la mappatura dell'accessibilità delle strutture ricettive toscane: servizi di rilevazione e assistenza tecnica.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD (**Piattaforma telematica START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**) accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii. (di seguito, anche soltanto “Codice”) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è FIRENZE [codice NUTS ITI14].

**CIG: BB37C576A7**

**CUP: D59I24002300001**

Il Responsabile unico del progetto (nel prosieguo, “RUP”) è signor Francesco Palumbo, Direttore di FST, recapito e-mail: [f.palumbo@fst.it](mailto:f.palumbo@fst.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la signora Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST, recapito e-mail: [c.gennai@fst.it](mailto:c.gennai@fst.it).

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e in particolare, nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), nel decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START” ([https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale\\_d\\_uso\\_per\\_gli\\_Operatori\\_Economici\\_per\\_l\\_utilizzo\\_della\\_piattaforma\\_START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf)) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> – nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto

(<https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf>).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima

partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.fondazione-sistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del **termine di presentazione delle offerte prevista per il giorno ~~18/05/2026~~ 15/06/2026 alle ore 12.00.**

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente **Disciplinare** e nei documenti: "MANUALE D'USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

START"([https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale\\_d\\_uso\\_per\\_gli\\_Operatori\\_Economici\\_per\\_l\\_utilizzo\\_della\\_piattaforma\\_START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf)) e le "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana"

(<https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf>), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo

- 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.1. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.


Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 8148 0761** oppure inviando una mail **all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)** (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Determina a contrarre;
- b) Allegato A - Schema di Domanda di partecipazione;
- c) Bando di gara;
- d) Disciplinare di gara;
- e) Allegato 1 - Capitolato Tecnico Prestazionale;
- f) Allegato 2 - Scheda di accessibilità;
- g) Allegato 3 - Schema di Accordo quadro;
- h) Allegato 4 - Schema di presentazione dell'offerta tecnica;
- i) Allegato 5 - Dettaglio economico;
- j) Allegato 6 - DPA - Responsabile/sub-Responsabile
- k) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (<https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf>);



- l) “MANUALE D’USO PER GLI OPERATORI ECONOMICI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START”  
([https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale\\_d\\_uso\\_per\\_gli\\_Operatori\\_Economici\\_per\\_l\\_utilizzo\\_della\\_piattaforma\\_START.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf));
- m) Altra documentazione (in caso di consorzi e avvalimento: Dichiarazione relativa al consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, DGUE. **Il DGUE potrà essere compilato e quindi generato sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Commissione europea: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>**  
**Si prega di scaricare il DGUE sia in formato xml che in formato pdf, e di allegarlo in entrambi i formati).**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:  
[https://www.fondazioneisistematoscana.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/ Sezione 9 Bandi di gara e contratti](https://www.fondazioneisistematoscana.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/Sezione_9_Bandi_di_gara_e_contratti): <https://www.fondazioneisistematoscana.it/bando/procedura-aperta-per-laffidamento-di-servizi-specialistici-per-la-mappatura-dellaccessibilita-delle-strutture/>
- e sulla PAD: <https://start.toscana.it/tendering/tenders/013227/2026/view/detail/1>

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti ovvero “Chiarimenti” previa registrazione alla PAD, all’indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “Chiarimenti” e sul sito istituzionale (<https://www.fondazioneisistematoscana.it/bando/procedura-aperta-per-laffidamento-di-servizi-specialistici-per-la-mappatura-dellaccessibilita-delle-strutture/>).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della presente procedura di gara, sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice (di seguito, anche soltanto "AQ") con un solo operatore economico per i servizi specialistici per la mappatura dell'accessibilità delle strutture ricettive toscane: servizi di rilevazione e assistenza tecnica.

L'AQ è costituito da un unico lotto poiché è la stessa natura dei servizi a rendere necessario (e non soltanto preferibile) un affidamento unitario di un contratto organico che comprenda nel suo oggetto i diversi tipi di prestazioni a un solo operatore economico: le attività preparatorie e di coordinamento, di rilevazione dati e assistenza tecnica compongono il contenuto di un medesimo servizio che per sua natura è inscindibile in prestazioni separate e concorrono tutte a realizzare la mappatura dell'accessibilità delle strutture ricettive. Far svolgere le prestazioni a operatori economici diversi determinerebbe senz'altro un'ingiustificabile dilatazione del tempo necessario a completare la mappatura e, insieme, un intollerabile accrescimento dei costi necessari per realizzarla.

**Tabella 1**

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi specialistici per la mappatura dell'accessibilità delle strutture ricettive toscane: servizi di rilevazione e assistenza tecnica	79311210-2 - servizi di indagine telefonica	73.20.00	P	
2		72330000-2 Servizi di standardizzazione e e classificazione di contenuti o dati 79419000-4 Servizi di consulenza di valutazione		S	
<b>A) Importo a base di gara</b>					<b>€ 530.000,00</b>
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b> <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>					<b>€ 0</b>
<b>A) + B) Importo complessivo</b>					<b>C) € 530.000,00</b>

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 369.277,10, calcolati sulla base dei seguenti elementi: stima del monte ore necessario all'esecuzione del servizio (pari a 12.570 ore complessive) moltiplicato per il costo azienda orario medio di € 29,38, desunto dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro per il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi per figure professionali equivalenti a quelle richieste (Project Manager, Rilevatori esperti in accessibilità, Assistenti alla mappatura), e riferiti a tutti i servizi di contatto, rilevazione e mappatura delle 2.000 strutture ricettive al minimo richiesti, inclusi i servizi di coordinamento, data entry e supporto tecnico-operativo stabiliti dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

**I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

**Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.**

Il **contratto collettivo nazionale di lavoro** applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (H011).

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

L'importo complessivo è al netto di IVA.  
L'IVA è al 22%.

L'AQ è finanziato con entrate proprie della Stazione Appaltante derivanti dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1078 del 28/07/2025.

Il valore massimo dell'AQ è commisurato alla disponibilità finanziaria prefissata dall'ente finanziatore.

### 3.1 DURATA

L'AQ (escluse le eventuali opzioni) acquista efficacia dal momento della sua sottoscrizione e cessa di avere efficacia il giorno 31/10/2027 oppure, alternativamente, acquista efficacia dalla data di inizio dei servizi, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga l'avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 co. 8 del Codice.

### 3.2 REVISIONE DEI PREZZI

La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Aggiudicatario, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).

La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per i seguenti servizi: produzione di contenuti per la promozione turistica, rilevazione dello stato dei luoghi con foto/video, attività di comunicazione.

**Proroga non onerosa dell'AQ/Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice:** la stazione appaltante quando allo spirare del termine finale dell'AQ, per dare a questo esecuzione, non sia stato impegnato l'intero suo valore, -si riserva di prorogarne il termine finale, ferma restando la durata

massima dell'accordo quadro fissata in un totale di 48 (quarantotto) mensilità. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza dell'AQ.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'AQ:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'AQ è pari ad € 660.600,00 oltre IVA.

## **Tabella 2**

<b>Importo complessivo (A+B di cui alla Tabella 1)</b>	€ 530.000,00 oltre IVA
<b>Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice</b>	€ 24.600,00 oltre IVA
<b>Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento</b>	€106.000,00 oltre IVA
<b>Valore globale stimato</b>	€ 660.600,00 oltre IVA

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art.ii. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla presente procedura di gara in una delle forme di seguito indicate è escluso dalla gara medesima nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare Domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**), fatto salvo quanto previsto nel Punto 25 Aggiudicazione dell'Accordo Quadro e stipula del contratto).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art.ii. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli art.ii. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta**, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**FVOE**), fatto salvo quanto previsto nel Punto 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE**.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale:** Fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari a € 265.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione di servizi analoghi:** aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara almeno n. 3 servizi analoghi di mappature e indagini su filiere economiche territoriali, di importo minimo complessivo pari a € 80.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al Punto 6.1 lett. a deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al Punto 6.2 lett. a deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente Punto 6.3 lett. a richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al Punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai Punti 6.2 e 6.3.**

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al Punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal Punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui al Punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

**Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.**

**Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.**

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 7 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota

inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al Punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

#### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore globale stimato dell'AQ e precisamente di importo pari ad € 13.284,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

1. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore della **Tesoreria dello Stato di Firenze (RAGIONERIA TERRITORIALE DI FIRENZE)**: IBAN della sede di Firenze della Banca d'Italia: IT16S0100003245311400000001.

**Il concorrente è tenuto a riportare nella causale: Cauzione provvisoria per la procedura "nome procedura" e il CIG della presente procedura.**

La garanzia è validamente costituita quando il versamento si sia perfezionato in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma START il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

2. La fideiussione può essere rilasciata:
  - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,

che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie,** seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'AQ e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 5 % *in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017; ISO/IEC 27001:2022.*
- Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ~~90,00~~ **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente **Disciplinare**.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ~~18/05/2026~~ 15/06/2026 a pena di irricevibilità.**

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla

scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al Punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **150 MB** per singolo file.

La PAD non accetta file con i seguenti formati: '.action', '.apk', '.app', '.bat', '.bin', '.cmd', '.com', '.command', '.cpl', '.csh', '.dmg', '.exe', '.gadget', '.inf', '.ins', '.inx', '.ipa', '.iso', '.isu', '.job', '.jse', '.ksh', '.lnk', '.msc', '.msi', '.msp', '.mst', '.osx', '.out', '.paf', '.pif', '.prg', '.ps1', '.reg', '.rgs', '.run', '.sct', '.shb', '.shs', '.u3p', '.vb', '.vbe', '.vbs', '.vbscript', '.workflow', '.ws', '.wsf', '.0xe', '.73k', '.89k', '.a6p', '.ac', '.acc', '.acr', '.actm', '.ahk', '.air', '.app', '.arscript', '.as', '.asb', '.awk', '.azw2', '.beam', '.btm', '.cel', '.celx', '.chm', '.cof', '.crt', '.dek', '.dld', '.dmc', '.docm', '.dotm', '.dxi', '.ear', '.ebm', '.ebs', '.ebs2', '.ecf', '.eham', '.elf', '.es', '.ex4', '.exopc', '.ezs', '.fas', '.fky', '.fpi', '.frs', '.fxp', '.gs', '.ham', '.hms', '.hpf', '.hta', '.iim', '.ipf', '.isp', '.jar', '.js', '.jsx', '.kix', '.lo', '.ls', '.mam', '.mcr', '.mel', '.mpx', '.mrc', '.ms', '.ms', '.mxe', '.nexe', '.obs', '.ore', '.otm', '.pex', '.plx', '.potm', '.ppam', '.ppsm', '.pptm', '.prc', '.pvd', '.pwc', '.pyc', '.pyo', '.qpx', '.rbx', '.rox', '.rpj', '.s2a', '.sbs', '.sca', '.scar', '.scb', '.scr', '.script', '.smm', '.spr', '.tcp', '.thm', '.tlb', '.tms', '.udf', '.upx', '.url', '.vlx', '.vpm', '.wcm', '.widget', '.wiz', '.wpk', '.wpm', '.xap', '.xbap', '.xlam', '.xlm', '.xlsm', '.xltm', '.xqt', '.xys', '.z19'.

### **La Stazione appaltante richiede i documenti in formato pdf.**

#### **12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al Punto 1 e nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>- nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto (<https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf>) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L' "OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa**
- B – Offerta tecnica**
- C – Documentazione economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve la notifica del corretto recepimento della documentazione inviata da parte della PAD.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della Domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

### **L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, chiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della Domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (qualora previsto), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del Punto 12.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al Punto 9 del presente **Disciplinare**.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD nell'area riservata alla presente gara per compilare o allegare, dopo aver debitamente firmato, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) imposta di bollo;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) eventuali dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui *infra* al Punto 14.2;
- 7) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui *infra* al Punto 14.4;
- 8) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui *infra* al Punto 14.5;
- 9) certificazione di qualità per riduzione della Garanzia provvisoria se posseduta;
- 10) eventuale ulteriore documentazione.

##### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA, DGUE E IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di domanda di partecipazione-tipo prodotto dall'A.N.AC e fornito da questa Stazione Appaltante (Allegato A).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:

- F24,
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
- o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' art. 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

#### ATTENZIONE

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete d'impresе, il sistema START prevede la compilazione del questionario on line-DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito da parte della mandataria/capogruppo (il sistema gestisce la richiesta amministrativa del DGUE elettronico allo stesso modo della domanda di partecipazione).

Start genererà automaticamente la richiesta amministrativa del DGUE elettronico, oltre che per il concorrente, anche per la/le impresa/e ausiliaria/e o per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti.

In caso di avvalimento oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata debba essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria genera e compila sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio genera e compila il DGUE per sé e per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti).

Non è possibile per l'impresa ausiliaria o per una mandante di un raggruppamento temporaneo oppure per una consorziata accedere al sistema e compilare il DGUE elettronico autonomamente.

#### 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

#### 14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
    - a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
  - (o, in alternativa)
    - a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
  - b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
    - **che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....**
    - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....
  - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
    - **che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ....;**
  - d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
  - (o, in alternativa)
    - f) di partecipare in più di una forma, ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
  - (o, in alternativa)
    - g) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità descritte di seguito, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente Punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) la ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC;
- b) la relazione tecnica dei servizi offerti;
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- d) certificazione di Parità di genere (UNI/PdR 125:2022), se posseduta dall'Offerente.

La relazione deve essere articolata in parti distinte come previsto nell'**Allegato 4 – Schema di presentazione dell'Offerta tecnica**.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

I concorrenti sono invitati a limitare la lunghezza della Relazione tecnica al numero di caratteri (spazi inclusi) previsto nell'**Allegato 4 - Schema di presentazione dell'Offerta tecnica**. Sono esclusi dal conteggio dei caratteri le Certificazioni, le immagini, gli schemi e i diagrammi di flusso, cronogrammi o simili che il concorrente vorrà proporre. Si precisa che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai Concorrenti e non costituisce una causa di esclusione dalla gara (*Consiglio di Stato, sez. IV, 29.12.2023 n. 11371*).

Nel caso lo spazio creato per il progetto sia insufficiente o il file da allegare troppo pesante, è possibile inserire un link all'interno dello stesso che rinvii ai documenti richiesti.

## 16. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA


**PER ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PAD È RICHiesto AI CONCORRENTI DI SEGUIRE LA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA GENERATA IN AUTOMATICO DALLA STESSA PIATTAFORMA.**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD secondo le seguenti modalità presentando il Dettaglio economico (*infra* Punto 16.1) e l'Offerta economica (*infra* Punto 16.2). Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

### 16.1 DETTAGLIO ECONOMICO

Per presentare il proprio **Dettaglio Economico** il Concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento **Allegato 5 - Dettaglio economico**;
- **Compilare e salvare** sul proprio pc il documento **Allegato 5 - Dettaglio economico**;



- **Firmare digitalmente** il documento **Allegato 5 - Dettaglio economico** senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento **Allegato 5 - Dettaglio economico**, firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il **Dettaglio economico**, a pena di esclusione è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al Punto 14.1.

Il **Dettaglio economico** deve essere compilato indicando:

- **nella Tabella 1:** il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, con due cifre decimali, sull'importo unitario posto a base di gara per i servizi oggetto dell'Accordo quadro, di cui al Capitolo 2 del *Capitolato Tecnico Prestazionale*, ovvero ~~€ 186,64~~ **€ 250,00 oltre IVA**. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza sarà attribuita all'espressione in lettere.
- **nella Tabella 2:**
  - gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa", ovvero la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 comma 9 del Codice) calcolati sull'importo pari a € 530.000,00 oltre IVA (*infra* Tabella 1, Punto 3);
  - i "costi della manodopera", ovvero la stima dei costi della manodopera per la mappatura di un'unica struttura (art. 108 comma 9 del Codice).

## 16.2 OFFERTA ECONOMICA

Per presentare la propria **Offerta economica**, il Concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento **Offerta economica** generato dal sistema;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

~~L'Offerta Economica deve essere formulata indicando nell'apposito form online il ribasso percentuale uguale a zero valore massimo dell'AQ ovvero € 530.000,00. Tale valore non incide in alcun modo sulla predisposizione della graduatoria.~~

**L'Offerta Economica deve essere formulata indicando nell'apposito form online il ribasso percentuale uguale a zero. Tale valore, espresso direttamente sulla PAD, non incide in alcun modo sulla definizione della graduatoria che, invece, è stilata sulla base dei valori percentuali di ribasso indicati da ciascun concorrente nel modello Allegato 5 - Dettaglio economico.**

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'AQ è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 comma 2** del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

**Tabella 4**

	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica</b>	70
<b>Offerta economica</b>	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 17.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

**Tabella 5**

N.	AREE DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	<b>Struttura organizzativa del Concorrente</b>	Adeguatezza, chiarezza e coerenza del modello organizzativo proposto per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, con riferimento alla gestione del servizio, al coordinamento i vari soggetti coinvolti e alla capacità di operare in parallelo.	1.1 Modello organizzativo e workflow operativo	15
		Coerenza, adeguatezza e qualificazione del gruppo di lavoro proposto rispetto ai profili richiesti dal Capitolato, con riferimento alle competenze tecniche e all'esperienza maturata in servizi analoghi a quelli dell'oggetto dell'Accordo quadro.	1.2 Qualificazione ed esperienza del team di lavoro	15
2	<b>Esperienza del Concorrente</b>	Pertinenza, rilevanza, coerenza e complessità delle	2.1 Esperienze in mappatura dell'accessibilità	10

		esperienze pregresse dichiarate nell'Offerta tecnica, con riferimento ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro.	2.2 Esperienze in mappatura dell'accessibilità in ambito turistico	10
3	<b>Metodologie, strumenti e soluzioni per l'erogazione del servizio</b>	Adeguatezza, chiarezza, completezza e coerenza della metodologia proposta per la mappatura dell'accessibilità, con riferimento alle modalità operative di contatto, rilevazione e assistenza agli operatori, all'utilizzo degli strumenti informativi regionali, ai sistemi di verifica e controllo della qualità dei dati raccolti e alla articolazione del cronoprogramma.	3.1 Metodologia per la mappatura	15
4	<b>Pari opportunità e inclusione</b>	Assunzioni oltre il limite minimo delle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68	4.1 Verifica della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato in numero superiore alle quote minime di riserva stabilite all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68	3
5	<b>Certificazione della parità di genere</b>	Attestazione del possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022. <i>Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022.</i>	5.1 Presentazione della certificazione in materia di parità di genere (il concorrente deve allegare all'offerta tecnica la relativa certificazione pena la non attribuzione del relativo punteggio); la certificazione dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto	2

**Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti per il punteggio tecnico complessivo.**

### **17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio da assegnarsi a ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta che devono essere valutati discrezionalmente è attribuito moltiplicandosi il coefficiente algebrico (variabile da 0 a 1, cfr. *infra*) per il "peso" attribuito al criterio/subcriterio.

Il punteggio parziale delle componenti dell'Offerta tecnica e di quelli dell'offerta economica, nonché il punteggio finale dell'Offerta tecnica, dell'Offerta economica e della somma delle Offerte tecnica ed economica, per ogni offerente, è arrotondata a due cifre decimali.

La **valutazione delle offerte tecniche** da parte della Commissione giudicatrice avviene come segue:

- i. la Commissione giudicatrice determina un coefficiente  $V(a)(i)$  per ciascun requisito di valutazione; tale coefficiente deve essere compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), ed espresso da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

**Tabella 6**

Giudizio	Coefficiente algebrico	Giudizio di valore della proposta
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrelevante</b>	<b>0,0</b>	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- ii. l'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- iii. per ciascun singolo Criterio di valutazione (i) è effettuata la media (**con approssimazione alla terza cifra decimale**) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario tra 0 e 1 (**con un massimo di due cifre decimali**) ed è individuato il relativo coefficiente; a questo punto i valori devono essere riparametrati: riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$$C(a) = P_i / P_{max}$$

dove:

$C(a)(i)$ : il coefficiente della prestazione del Criterio di valutazione (i) dell'offerta del concorrente (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

$P(i)$ : la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del Criterio di valutazione (i) dell'offerta del concorrente (a) in esame;

$P_{max}$ : la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al Criterio di valutazione (i) tra tutte le offerte.

### 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica espressa nell'**Allegato 5 - Dettaglio economico**, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

$A_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente

### 17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

$P_i$  = punteggio del concorrente *i*-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i*-esimo

$P_x$  = punteggio criterio *X*

$X = 1, 2, \dots, n$  [indicare il valore di *n*, ovvero il numero di criteri di valutazione]

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a *n*. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.fondazioneisistematoscana.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/> sezione 9 Bandi di gara e contratti.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva di avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

**La prima sessione telematica avrà luogo il giorno ~~18/05/2026~~ 15/06/2026 alle ore 14.30.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Start.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- della documentazione economica.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo Punto 23.

## 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'apposito ufficio procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente **Disciplinare**.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

L'apposito ufficio rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

L'apposito ufficio procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente **Disciplinare** e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le Offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le Offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'Offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al Punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore Offerta.

Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al Punto 2.3.

L'apposito ufficio rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, l'apposito ufficio, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui la **Disciplinare** non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'Offerta tecnica.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che abbiano un punteggio superiore ai 9/10 sia per l'offerta tecnica che per quella economica. Il numero minimo delle offerte per l'applicazione del calcolo della soglia di anomalia è maggiore o uguale a 3.

**La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.**

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apposito ufficio procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della Documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente **Disciplinare** della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Punto 13, se necessario.

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo, il secondo classificato.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente **Disciplinare** ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, e n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposita funzione della PAD, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente **si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.**

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

L'AQ è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'AQ, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Se la stipula dell'AQ non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'AQ non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'AQ al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'AQ, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'AQ è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'AQ è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'AQ l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.fondazioneisistematoscana.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/>.

## 26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita nel Dettaglio della procedura sulla PAD e l'avvenuta pubblicazione comunicata tramite apposito comunicato visibile nella sezione Comunicazioni.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante le modalità utilizzate dalla PAD descritte nel Manuale Accesso agli Atti, disponibile alla sezione Istruzioni della piattaforma (<https://start.toscana.it/site-references/instruction>).

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati automaticamente da parte della PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità:

- la richiesta di accesso agli atti adeguatamente motivata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente deve pervenire alla Stazione appaltante a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo **gare.fondazioneisistematoscana@pec.it**;
- nell'oggetto della PEC deve essere indicato il CIG della procedura di gara;
- tale richiesta dovrà "essere motivata", ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della citata legge 241/1990, e prevedere l'elenco dei documenti;
- la Stazione appaltante ha l'obbligo di rispondere entro quindici giorni.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

## 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

## 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice

in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

A tal fine si precisa che:

**1. Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è:**  
Regione Toscana – Giunta regionale Piazza Duomo, 10  
50122 Firenze

Responsabile del trattamento, per nomina del Titolare, ai sensi delle leggi vigenti è:  
Fondazione Sistema Toscana  
Via Duca d’Aosta, 9  
50129 Firenze

**2. I Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) del Titolare e del Responsabile sono raggiungibili ai seguenti indirizzi e-mail:**

Responsabile della Protezione dei Dati di Regione Toscana – Giunta regionale:  
urp\_dpo@regione.toscana.it

Responsabile della Protezione dei Dati di Fondazione Sistema Toscana: dpo@fst.it

**3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:**

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Fondazione Sistema Toscana in qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara/lettera di invito, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del Contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

**4. Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Fondazione Sistema Toscana, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Fondazione Sistema Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Fondazione Sistema Toscana, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati a Regione Toscana – Giunta regionale per le finalità relative agli adempimenti normativi Titolare / Responsabile nonché per i relativi adempimenti di legge.**

**5. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.**

**6. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.**

**7. I dati raccolti potranno essere comunicati a:**

- soggetti anche esterni alla Stazione Appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto e acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.fst.it](http://www.fst.it) sezione Amministrazione trasparente e Bandi e gare.

**8.** Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

**9.** Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati del Titolare e del Responsabile. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**10.** Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del Contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Fondazione Sistema Toscana per le finalità sopra descritte.